

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

Covi ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633)

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 633 nel testo concordato in sede di Comitato ristretto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 873)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
CAPPIELLO (PSI)	5, 13
COCO (DC)	12
COVI (PRI), relatore alla Commissione	3, 4, 5 e <i>passim</i>
FABI RAMOUS (PDS)	5, 6, 9 e <i>passim</i>
FILETTI (MSI-DN)	9, 13
MAZZUCCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3, 6, 10 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

COVI ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633)

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni degli articoli del disegno di legge n. 633 nel testo concordato in sede di Comitato ristretto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 873)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale», d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori; «Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro», d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Nella seduta del 15 luglio scorso era stata conclusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del nuovo testo proposto dal Comitato ristretto del disegno di legge n. 633. Ne do lettura:

Art. 1.

(Provvedimento di accoglimento)

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

È approvato.

Art. 2.

(Forma del compromesso)

1. All'articolo 807 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente o altro mezzo di telecomunicazione che consenta la conservazione del messaggio».

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «telescrivente» fino alla fine, con le seguenti: «o telescrivente».

2.1

COVI

COVI, *relatore alla Commissione*. Il testo dell'articolo 2 prevede che la forma scritta si intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente o altro mezzo di telecomunicazione che consenta la conservazione del messaggio.

Questa formulazione finale in cui si dice «telescrivente o altro mezzo di telecomunicazione che consenta la conservazione del messaggio», è stata suggerita da un gruppo di giuristi romani; in realtà non è chiaro quale siano questi mezzi di conservazione.

Allora, per evitare la possibilità di confusione, introdurrei una limitazione nel senso di un richiamo al telegrafo e alla telescrivente che possono essere considerati mezzi idonei attraverso i quali si può conseguire la prova della effettiva trasmissione di un determinato testo. Infatti, al telegrafo si accede attraverso gli uffici postali con possibilità di certificazione di trasmissione e ricevimento, mentre la telescrivente consente di mantenere il messaggio all'interno della macchina.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Covi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato.

È approvato.

Art. 3.

(Clausola compromissoria)

1. L'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 808 *(Clausola compromissoria)*. - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola

compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.

La clausola compromissoria figurante nei contratti aperti a nuove adesioni, di cui all'articolo 1332 del codice civile, vincola coloro che vi aderiscono successivamente, anche se la loro adesione non risulta da atto recante accettazione della clausola compromissoria.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dell'articolo 808, sopprimere il secondo capoverso.

3.1

COVI

Dopo il terzo capoverso, inserire il seguente:

«La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.».

3.2

FABJ RAMOUS, MASIELLO

COVI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.1 viene proposto per adempiere alla richiesta della 1ª Commissione che ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, di richiedere di abolire la norma.

Di questo aspetto abbiamo già parlato nel corso della seduta del 15 luglio scorso. Ritengo che in questo caso la Commissione affari costituzionali sia caduta in un equivoco, forse perchè aveva in mente le norme degli articoli 1341 e 1342 del codice civile che concernono quelle cosiddette norme vessatorie tra le quali rientra anche la clausola arbitrale. L'articolo 1332 del codice civile, invece, fa riferimento ai contratti aperti; ad esempio per l'adesione ad un'associazione o ad un consorzio già costituiti, valgono in tale caso, per chi aderisce successivamente alla costituzione, tutte le norme che regolano l'associazione, il consorzio, compresa la clausola arbitrale.

Tuttavia, poichè ritengo che la norma sia sostanzialmente superflua in quanto, oltretutto, non mi consta che siano sorte controversie sul punto della pretesa inefficacia dell'adesione ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile rispetto alla clausola arbitrale contenuta nel contratto al quale un soggetto ha aderito, accetto l'imposizione della 1ª

Commissione e chiedo l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 808, così come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge in esame.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, colleghi, il nostro emendamento ha intenzione di ripristinare l'impugnazione con le stesse modalità che erano già previste nell'articolo 208 del vigente codice, in quanto ci sembra eccessivo che manchi un qualsiasi richiamo all'impugnativa.

CAPPIELLO. Credo che la proposta che ci sottopone la collega Fabj Ramous che fa un riferimento specifico all'articolo 829 del codice di procedura civile, nei casi di compromesso nullo o quando gli arbitri non sono stati nominati nelle forme previste, potrebbe essere un'ipotesi accettabile. Certo sono due modi diversi di considerare l'arbitrato. Nella prima ipotesi, laddove non si prevede la possibilità di impugnativa nei casi indicati nell'articolo 829, evidentemente con questo istituto si vuole totalmente abrogare qualsiasi ipotesi di adire la via giudiziaria. Con l'altra ipotesi si vuole comunque lasciare la possibilità, qualora si verifichi comunque una delle fattispecie previste nell'articolo 829, di sottoporre la sentenza arbitrale all'impugnazione.

COVI, *relatore alla Commissione*. La norma a cui sta facendo riferimento è prevista in un altro articolo.

CAPPIELLO. Se questa norma è prevista in un altro articolo sarebbe stato opportuno nell'enunciazione di questi emendamenti effettuare un coordinamento con le norme successive, nel caso in cui questa ipotesi venga rappresentata.

PRESIDENTE. Mentre sono pienamente d'accordo con l'emendamento presentato dal relatore Covi, perchè nell'insieme il testo non subisce modifiche sostanziali, anche se si sopprime il secondo capoverso del comma 1, nutro perplessità circa l'emendamento presentato dai senatori Fabj Ramous e Masiello.

COVI, *relatore alla Commissione*. In realtà la norma contenuta nell'emendamento 3.2 è già presente nel testo predisposto dal Comitato ristretto, trasferita però nell'articolo 20 dello stesso testo che modifica l'articolo 829 del codice di procedura civile relativo ai casi di nullità. Il nuovo testo dell'articolo 829 che si propone, negli ultimi due commi, recita: «L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Nel caso previsto nell'articolo 808, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi».

Si tratta di una semplice questione di coordinamento e la norma dell'articolo 808 del codice di procedura civile, per ragioni di carattere sistematico, è stata riportata nell'articolo 829 dello stesso codice che prende in esame tutti i casi in cui il lodo può essere impugnato per nullità.

Di conseguenza esprimo parere negativo sull'emendamento 3.2 dei senatori Fabj Ramous e Masiello.

FABJ RAMOUS. Sono pienamente d'accordo con il relatore e quindi ritiro l'emendamento 3.2.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1, presentato dal senatore Covi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Covi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Numero e modo di nomina degli arbitri)

1. Il terzo comma dell'articolo 809 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810».

È approvato.

Art. 5.

(Nomina degli arbitri)

1. Il secondo comma dell'articolo 810 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può richiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile».

È approvato.

Art. 6.

(Accettazione e obblighi degli arbitri)

1. L'articolo 813 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 813. - *(Accettazione e obblighi degli arbitri)*. - L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione».

È approvato.

Art. 7.

(Ricusazione degli arbitri)

1. Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni».

È approvato.

Art. 8.

(Svolgimento del procedimento)

1. L'articolo 816 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 816. - *(Svolgimento del procedimento)*. - Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento, gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile, tranne che nel caso previsto nell'articolo 819».

È approvato.

Art. 9.

(Eccezione d'incompetenza)

1. Nell'articolo 817 del codice di procedura civile le parole: «la sentenza» sono sostituite dalle parole: «il lodo».

È approvato.

Art. 10.

(Questioni incidentali)

1. L'articolo 819 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 819. - *(Questioni incidentali)*. - Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma, il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni».

È approvato.

Art. 11.

(Connessione)

1. Dopo l'articolo 819 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-bis. - (Connessione). - La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice».

A questo articolo i senatori Fabj Ramous e Masiello hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

Dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«In tal caso il lodo resta sospeso sino a quando una delle parti notifici agli arbitri copia autentica della sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato».

11.1

FABJ RAMOUS, MASIELLO

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, nel testo predisposto dal Comitato ristretto è stata soppressa la sospensione del lodo nel caso in cui vi sia una causa connessa pendente dinanzi all'autorità giudiziaria. Noi, al contrario, abbiamo ritenuto che il lodo debba restare sospeso, in presenza di ragioni di connessione, fino a quando una delle parti non depositi davanti agli arbitri la copia autentica della sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. Infatti, qualora le cause siano connesse, l'esito di quella giudiziaria potrebbe influenzare la controversia esclusivamente soggetta al lodo.

In conclusione riteniamo che debba essere inserita questa norma, già prevista dal codice di procedura civile, proprio al fine di eliminare eventuali ingiustizie e discrasie tra quanto deciso dall'autorità giudiziaria e quanto deciso dagli arbitri.

FILETTI. Signor Presidente, sono piuttosto perplesso circa l'opportunità di approvare l'emendamento dei senatori Fabj Ramous e Masiello. Non dobbiamo dimenticare che si ricorre all'arbitrato per accelerare la definizione delle controversie.

Ebbene, qualora dovessimo prevedere una sospensione del procedimento arbitrale (che potrebbe essere anche lunga perchè si parla di sentenza passata in giudicato), verrebbe meno l'intento di conseguire una giustizia più celere che costituisce il fine principale dell'istituto dell'arbitrato. Invito pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento.

COVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non capisco come tale proposta emendativa possa riguardare l'articolo 11 del testo predisposto dal Comitato ristretto, il quale introduce, dopo l'articolo 819 del codice di procedura civile, un articolo 819-bis, che recita: «(Connessione). - La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice».

Si stabilisce un principio esattamente opposto a quello riportato testè dalla senatrice Fabj Ramous e comunque non mi sembra che ci sia un legame logico con l'emendamento proposto, che vorrebbe inserire il seguente periodo: «In tal caso il lodo resta sospeso sino a quando una

delle parti notificati agli arbitri copia autentica della sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato».

Fatte queste considerazioni, va tuttavia ricordato che la nuova disciplina della connessione costituisce un pò il cuore di tutto il disegno di legge. Infatti lo scopo del provvedimento è cercare di salvaguardare il più possibile la volontà delle parti che desiderano deferire alla giustizia privata, agli arbitri, la definizione della controversia sorta tra loro. Uno dei sistemi spesso adottati per vanificare tale volontà delle parti è quello di intentare una causa collaterale con fini meramente strumentali diretti a bloccare il giudizio arbitrale, facendo valere il principio della connessione. In assenza di una norma precisa infatti la giurisprudenza ha sempre sostenuto che la giurisdizione statale prevale su quella privata, cosicchè il suddetto mezzo strumentale si è rivelato un sistema per far saltare i procedimenti arbitrali. Ora, però, lo scopo del disegno di legge in esame è proprio quello di salvaguardare l'autonomia contrattuale delle parti e quindi l'arbitrato.

In conclusione esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1, invitando i presentatori a ritirarlo.

MAZZUCCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.
Concordo con il relatore ed esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Fabj Ramous e Masiello.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Art. 12.

Dopo l'articolo 819-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-ter. - (*Assistenza giudiziaria*). - Gli arbitri possono richiedere alla autorità giudiziaria l'assunzione dei testimoni che, essendo stati convocati davanti agli arbitri con atto notificato per ufficiale giudiziario, non compaiano.

L'ordinanza di richiesta deve essere resa esecutiva dal pretore del luogo sede dell'arbitrato nella forma di cui all'articolo 825 e deve contenere l'indicazione dei capitoli sui quali il teste deve essere interrogato.

Il pretore procede all'assunzione della prova ovvero provvede ai sensi dell'articolo 203».

A questo articolo il relatore Covi ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 819-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 819-ter. - (*Mancata comparizione dei testimoni*). - Se il testimone regolarmente intimato ai sensi dell'articolo 250 non si presenta, gli arbitri possono ordinare una nuova intimazione ovvero possono richiedere al presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato di disporre l'accompagnamento innanzi ad essi per una seduta successiva. Il presidente del tribunale accertata la regolare intimazione, provvede con decreto.

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali gli arbitri si recano nella sua abitazione o nel suo ufficio, previo decreto del presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato.

Se il testimone risiede fuori dalla circoscrizione del tribunale nella quale è la sede dell'arbitrato, gli arbitri possono richiederli di fornire le risposte per iscritto ovvero possono recarvisi personalmente. In tal caso i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono richiesti al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il mezzo di prova dev'essere assunto».

12.1

COVI

COVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento è stato fortemente voluto dal Governo perchè la norma stabilita in Comitato ristretto prevedeva la possibilità di assistenza giudiziaria agli arbitri nel senso che l'assunzione dei testimoni poteva essere delegata dagli arbitri all'autorità giudiziaria.

Questa norma non è stata voluta per una ragione che non è del tutto esplicita; in pratica, non si vuole che l'autorità giudiziaria sia soggetta ad un ordine dato dalla giustizia privata. Vi è però anche una ragione esplicita ed è che, in previsione di una diffusione dell'arbitrato, la norma possa portare ad un forte carico del lavoro giudiziario per l'interrogatorio dei testimoni.

Il Ministero ha suggerito una norma diversa che a mio avviso è forse più utile di quella prevista dal Comitato ristretto, perchè in essa si prevede che, nel caso in cui i testimoni (i quali oggi non possono essere obbligati ma solo invitati ad intervenire davanti agli arbitri) ricevuta l'intimazione non compaiano, si può ricorrere al presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato, affinchè provveda, con decreto, per l'accompagnamento dei testimoni stessi innanzi agli arbitri per una seduta successiva.

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalle leggi o dalle convenzioni internazionali, gli arbitri possono recarsi nella sua abitazione o nel suo ufficio, previo decreto del presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato.

Se il testimone risiede fuori dalla circoscrizione del tribunale nella quale è la sede dell'arbitrato, gli arbitri possono richiederli di fornire le risposte per iscritto ovvero possono recarvisi personalmente. In tal caso

i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono richiesti al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il mezzo di prova deve essere assunto.

Vorrei adesso rispondere ad un'obiezione del senatore Cocó sul perchè è stato scelto il giudizio presso il presidente del tribunale e non presso il pretore; la ragione sta nell'ampliare l'efficacia dell'ordinanza del presidente del tribunale limitata all'ambito circoscrizionale.

L'altro aspetto che vorrei sottolineare è quello relativo al fatto che gli arbitri possono chiedere che le risposte vengano fornite per iscritto. In realtà questa è una norma già prevista nell'ordinamento francese e che può risultare utile anche per il nostro ordinamento.

Mi sembra importante che gli arbitri abbiano la possibilità di chiedere ai testimoni di fornire risposte per iscritto ovvero di recarsi personalmente fuori della circoscrizione ove ha sede l'arbitrato.

Mi sembra, in sostanza, che questa norma proposta dall'emendamento dia la possibilità di superare l'inconveniente attuale di non avere la forza coercitiva per ottenere la presenza dei testimoni al processo. L'unico punto che rimane da affrontare è relativo al giuramento; i testimoni che vengono sentiti dagli arbitri non sono per il momento soggetti a giuramento, in quanto gli arbitri non sono pubblici ufficiali. Mi sembra un aspetto difficilmente superabile anche perchè in certi casi può risultare più opportuno che i testimoni non giurino in quanto più liberamente valutabili.

COCO. Ritengo che l'emendamento del relatore abbia risolto nel modo migliore il problema perchè non è istituzionalmente accettabile che la giustizia privata possa demandare alla magistratura il compimento di determinati atti.

Pertanto, è più corretto che si arrivi ad essi attraverso un filtro dell'autorità giudiziaria che, accertata la regolarità dell'intimazione, provvede con decreto.

Non mi è chiaro perchè debba essere preferito un giudizio presso il presidente del tribunale e non presso il pretore.

Pur avendo ascoltato le giuste osservazioni del relatore, vorrei rilevare una certa disarmonia nel fatto che il pretore è competente a dare esecutività al lodo arbitrale, mentre invece un atto del procedimento arbitrale, meno importante, debba essere devoluto al presidente del tribunale.

Inviterei il relatore a modificare questa disposizione sostituendo il presidente del tribunale con il pretore, perchè attualmente, con l'istituzione delle preture circondariali, l'obiezione mi sembra priva di contenuto.

Invece, senza creare troppi problemi, la questione del giuramento è particolarmente importante perchè dall'impossibilità per gli arbitri di ascoltare i testimoni sotto giuramento risulta un altro problema, vale a dire, quello della falsa testimonianza che non sussiste in quanto il testimone non è sotto giuramento, problema che potrebbe in qualche modo diminuire l'efficacia di questa riforma che invece vuole incentivare la giustizia arbitrale.

Comunque, stando così le cose, forse è più saggio andare avanti per approssimazioni successive, accogliendo, per ora, l'emendamento

proposto dal relatore, possibilmente attribuendo la competenza propria del presidente del tribunale al pretore.

FILETTI. Signor Presidente, innanzi tutto ritengo che la norma contenuta negli articolo 819-*bis* e 819-*ter* si sarebbe potuta condensare in un unico articolo perchè riguarda l'assunzione della prova e i mezzi per poterla assumere.

In secondo luogo, per quanto concerne l'autorità giurisdiziativa che deve emettere il provvedimento in ordine alla mancata comparizione del testimone, ritengo necessario che all'uopo venga delegato il pretore del luogo in cui si svolge l'arbitrato. Ciò sarebbe conforme con quanto previsto già dall'articolo 819-*ter*, così come formulato nel testo del Comitato ristretto.

In conclusione, concordando con la richiesta del senatore Coco, sebbene sulla base di una motivazione diversa, chiedo che ogni qualvolta è nominato nel nuovo testo dell'articolo 819-*ter* il presidente del tribunale, questi venga sostituito dal pretore del luogo in cui si svolge l'arbitrato.

CAPPIELLO. Signor Presidente, anch'io sono d'accordo con la proposta avanzata dai senatori Coco e Filetti. Infatti, per quanto riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, ritengo si debba fare riferimento al pretore e non al presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato, come è invece proposto dall'emendamento del relatore Covi.

Se la *ratio* è quella di consentire comunque una competenza territoriale più ampia, come già osservato in particolare dal collega Coco, ci dobbiamo indirizzare verso il pretore circondariale che ha appunto competenze più ampie dal punto di vista territoriale. Ritengo quindi che, per quanto riguarda l'audizione del teste che, seppure regolarmente intimato, non si presenta, gli arbitri possano correttamente ordinare una nuova intimazione oppure richiedere al pretore del luogo ove ha sede l'arbitrato di disporre l'accompagnamento del testimone.

È vero che in questo caso la testimonianza sarebbe in qualche modo meno libera, ma se vogliamo giurisdizionalizzare questa parte del procedimento nell'ipotesi che il testimone non si presenti, sottoponendolo comunque a giuramento e riscontrando successivamente la non veridicità di quanto esposto in sede testimoniale, potrebbe scattare la previsione del reato di falsa testimonianza.

Infine nutro notevoli perplessità sull'ultimo comma dell'articolo 819-*ter*, così come risulta dall'emendamento del senatore Covi. In esso si dice che «se il testimone risiede fuori della circoscrizione del tribunale nella quale è la sede dell'arbitrato, gli arbitri possono richiederli di fornire le risposte per iscritto ovvero possono recarvisi personalmente». Piuttosto delegherei il pretore oppure farei semplicemente venire il testimone per essere ascoltato dal pretore competente del luogo ove ha sede l'arbitrato.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, ritenevo molto più adeguata la prima stesura dell'articolo 12 relativo all'introduzione dell'articolo 819-*ter* del codice di procedura civile. Poichè, tuttavia, l'emendamento

12.1 è stato fortemente voluto dal Governo, non vedo altra soluzione che approvarlo così come è.

Non dobbiamo dimenticare la dimensione internazionale che va sempre più acquistando lo strumento arbitrale e quindi ogni accenno al pretore, in quanto giudice dell'esecuzione o comunque titolare di certi poteri, a mio parere non è opportuno.

In conclusione, trovo molto macchinosa la stesura dell'emendamento 12.1 del relatore Covi, ma non posso che avallarla perchè non riesco a trovare una soluzione migliore di quella proposta.

COVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, occorre innanzi tutto una precisazione perchè si capisca bene l'argomento di cui stiamo parlando.

L'emendamento 12.1 è integralmente sostitutivo del testo dell'articolo 12 predisposto dal Comitato ristretto per le ragioni che ho già esposto durante l'illustrazione dell'emendamento stesso.

Per quanto concerne la questione sollevata dal senatore Coco, relativa all'attribuzione di alcuni poteri al pretore anzichè al presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato, recepita l'osservazione che oggi esistono le preture circondariali e quindi viene meno la questione di carattere territoriale, non ho difficoltà a sostituire il pretore al presidente del tribunale, anche se non è un elemento determinante. Si tratterebbe, cioè, di sostituire nei tre commi di cui è composto l'articolo 819-ter, alle parole «presidente del tribunale», la parola «pretore» e, alle parole «circoscrizione del tribunale», le parole «circoscrizione della pretura».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non sono d'accordo. Dire «pretore del luogo» significa anche fare riferimento al pretore di sezione distaccata con presidio o senza presidio. Non possiamo fare riferimento alla pretura circondariale; bisogna seguire una linea chiara.

COVI, *relatore alla Commissione*. Lasciamo allora le competenze al presidente del tribunale.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo più opportuno mantenere la formulazione originaria dell'emendamento 12.1.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è pienamente d'accordo con il mantenimento del testo originario dell'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal relatore, sostitutivo dell'articolo 12 del Comitato ristretto.

È approvato.

Art. 13.

(Termini per la decisione)

1. La rubrica del capo IV del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: «Del lodo».

2. L'articolo 820 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 820. - (*Termini per la decisione*) - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine».

È approvato.

Art. 14.

(Rilevanza del decorso del termine)

1. Nell'articolo 821 del codice di procedura civile le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle parole: «del lodo».

È approvato.

Art. 15.

(Norme per la deliberazione)

1. Nell'articolo 822 del codice di procedura civile, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme per la deliberazione».

È approvato.

Art. 16.

(Deliberazione e requisiti del lodo)

1. All'articolo 823 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, ed è quindi redatto per iscritto»;

b) al secondo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato».

2. L'articolo 824 del codice di procedura civile è abrogato.

È approvato.

Art. 17.

(Deposito del lodo)

1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 825. - *(Deposito del lodo)*. - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile».

2. L'articolo 196 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è abrogato.

È approvato.

Art. 18.

(Correzione del lodo)

1. L'articolo 826 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 826. - *(Correzione del lodo)*. - Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili».

È approvato.

Art. 19.

(Mezzi di impugnazione)

1. L'articolo 827 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 827. - *(Mezzi di impugnazione)*. - Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza fornire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo».

È approvato.

Art. 20.

(Impugnazione per nullità)

1. L'articolo 828 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 828. - *(Impugnazione per nullità)*. - L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione».

È approvato.

Art. 21.

(Casi di nullità)

1. L'articolo 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 829. - *(Casi di nullità)*. - L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

- 1) se il compromesso è nullo;

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;

5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;

6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;

7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;

8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purchè la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso previsto nell'articolo 808, terzo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi».

È approvato.

Art. 22.

(Decisioni sull'impugnazione per nullità)

1. L'articolo 830 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 830. - *(Decisione sull'impugnazione per nullità)*. - La corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo, che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte d'appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione.

In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo».

È approvato.

Art. 23.

(Revocazione ed opposizione di terzo)

1. L'articolo 831 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 831. - *(Revocazione ed opposizione di terzo)*. - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3), e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.

Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause».

È approvato.

Art. 24.

(Arbitrato internazionale)

1. Al Titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l'articolo 831, sono aggiunti i seguenti capi:

«Capo V-bis. - Dell'arbitrato internazionale.

Art. 831-bis. - *(Arbitrato internazionale)*. - Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero, oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Art. 831-ter. - *(Forma della clausola compromissoria)*. - La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta all'approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le

parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Art. 831-*quater*. - (*Norme applicabili al merito*). - Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Art. 831-*quinquies* - (*Lingua dell'arbitrato*). - Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

Art. 831-*sexties* - (*Ricusa degli arbitri*). - La ricusa degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 831-*septies* - (*Deliberazione del lodo*). - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale anche videotelefonica ed è quindi redatto per iscritto.

Art. 831-*octies* - (*Impugnazione*). - All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

Capo V-ter - *Dei lodi stranieri.*

Art. 831-*nonies* - (*Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri*). - Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:

- 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
- 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 831-*decies* - (*Opposizione*). - Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da una autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorchè l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorchè la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali».

2. L'articolo 800 del codice di procedura civile è abrogato.

È approvato.

Art. 25.

(Interruzione della prescrizione)

1. Il quarto comma dell'articolo 2943 del codice civile è sostituito dal seguente:

«La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

2. All'articolo 2945 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione».

È approvato.

Art. 26.

(Trascrizione).

1. All'articolo 2652 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

2. All'articolo 2653 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

3. All'articolo 2690 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

4. All'articolo 2691 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

È approvato.

Art. 27.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 819-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, si applica ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia intervenuta pronuncia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.

2. I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.

3. Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transizione del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 16, comma 2, della presente legge sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno.

4. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge.

5. Le disposizioni di cui al capo V-*bis* del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non sia già iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l'articolo 831-*ter* del codice di procedura civile, semprechè ricorrano le condizioni di cui all'articolo 831-*bis* del medesimo codice.

6. Il disposto degli articoli 831-*nonies* e 831-*decies* del codice di procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli del disegno di legge n. 633, nel testo proposto dal Comitato ristretto, sono così conclusi. Gli articoli del disegno di legge n. 873 si intendono, pertanto, assorbiti.

Vorrei ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto in comitato ristretto; grazie ad un impegno costante egli è riuscito a predisporre un testo che ritengo valido nelle forme e nei contenuti.

Un ringraziamento va naturalmente anche ai senatori che hanno partecipato al comitato ristretto e, in particolare, alla senatrice Fabj Ramous.

Infine, un ringraziamento al segretario della Commissione e a tutti coloro che hanno contribuito al nostro lavoro consentendoci di portare positivamente a conclusione questo provvedimento.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul nuovo testo degli articoli approvati del disegno di legge n. 633, proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 873.

Propongo che il mandato a riferire all'Assemblea sia conferito allo stesso relatore, senatore Covi, autorizzandolo al contempo a richiedere, qualora risultasse necessario lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Per dar modo ai commissari di ascoltare le dichiarazioni che il Ministro Guardasigilli sta per rendere in Assemblea sospendo i lavori della Commissione che riprenderanno alle ore 15, in sede referente.

I lavori vengono sospesi alle ore 10 e sono ripresi in altra sede, alle ore 15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA